



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (FRANCIA)



ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	57	OGGETTO: REVISIONE PERIODICA E RICOGNIZIONE ORDINARIA AL 31.12.2023 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 16.06.2017 N.100
DEL	23/12/2024	

L'anno **duemilaventiquattro** , il giorno **ventitre** , del mese di **dicembre** , alle ore **18:15** e seguenti, nel Comune di Furci Siculo e nella sala delle adunanze della Casa Comunale, il Consiglio Comunale convocato previo le formalità di legge, si è riunito in sessione **ordinaria** di **prima** convocazione in seduta **pubblica** nelle persone dei signori:

	Presenti	Assenti
1) Curcuruto Giovanni	X	
2) Lampo Luciana	X	
3) Scarcella Maria Vera	X	
4) Mangsnaro Angelo	X	
5) Spadaro Francesca		X
6) Pino Salvatore Agostino Rosario	X	
7) Foti Carolina	X	
8) Finocchio Marco	X	
9) Trimarchi Pietro	X	
10) Gasco Rosaria Giovanna	X	
11) Carnabuci Giuseppe - Consigliere	X	
12) Rigano Francesco - Consigliere	X	
Totali	11	1

Fra gli assenti sono giustificati (art. 173 O.R.EE.LL.) i signori Consiglieri: _____ / _____

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede l'Ing. **Curcuruto Giovanni** nella qualità di **PRESIDENTE**.

Partecipa il **SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA MINISSALE Giuseppina**.

Sono presenti per **la Giunta Comunale**, ai sensi del 3° comma, dell'art. 20 della L.R. 7/92, **il Sindaco Dott. Francilia Matteo Giuseppe, l'Assessore Avv. Mercurio Daniela e l'Assessore Pistone Agatino Francesco**.

E' presente la dipendente: Dott.ssa Bongiorno Antonella.

Il Presidente del Consiglio comunale Ing. Curcuruto Giovanni dà lettura del dispositivo della proposta di deliberazione: "*Revisione periodica e ricognizione ordinaria al 31.12.2023 delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100*".

Quindi il Presidente invita i signori Consiglieri ad intervenire o meno in merito alla proposta di che trattasi.

Non avendo nessun consigliere chiesto di intervenire, il Presidente mette ai voti la proposta di deliberazione.

Eseguita la votazione palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 11 - VOTI FAVOREVOLI N. 11 - VOTI CONTRARI N. 0 – ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la lettura del dispositivo della proposta di deliberazione;

VISTA la Legge 142/1990 così come recepita dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta sono stati resi i pareri di cui all'art.53 della Legge 142/1990 così come recepita ed integrata dalla L.R. 48/1991 e s.m.i.;

RILEVATO che sulla presente proposta è stato reso il parere da parte del Revisore dei Conti;

VISTO l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia;

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione e sentita la successiva proclamazione da parte del Presidente

DELIBERA

DI APPROVARE la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "*Revisione periodica e ricognizione ordinaria al 31.12.2023 delle partecipazioni pubbliche ex art.20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n.175, come modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100*".

Successivamente viene messa ai voti l'immediata esecutività del presente provvedimento.

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano, si ottiene il seguente risultato:

PRESENTI E VOTANTI N. 11 - VOTI FAVOREVOLI N.11 - VOTI CONTRARI N. 0 – ASTENUTI N. 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO dell'esito della eseguita votazione

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 12 – comma 2 – della L.R. 44/1991.



COMUNE DI FURCI SICULO

Città Metropolitana di Messina

C.A.P. 98023 PIVA 00361970833 TEL FAX 0942/794122

GEMELLATO CON OCTEVILLE SUR MER (F)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.57 DEL 06/12/2024

OGGETTO:

REVISIONE PERIODICA E RICOGNIZIONE ORDINARIA AL 31.12.2023 DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.lgs. 19 AGOSTO 2016 N.175, COME MODIFICATO DAL D.lgs. 16.06.2017 N.100

Considerato quanto disposto dal D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 07 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D.lgs. 16.06.2017 n.100;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4 comma 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- a) *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del D.lgs. n. 50/2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'art. 180 del D.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;*
 - ovvero al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio, tramite il conferimento di beni*

immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

Rilevato che questo Comune con deliberazione consiliare n. 42 del 24.10.2017 ha deliberato in merito alla ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie ex art. 24 del D.lgs. 19/08/2016 n. 175 e s.m.i. ed ha provveduto alle comunicazioni previste per legge;

Tenuto conto che:

- per effetto dell'art. 20 del T.U.S.P. a decorrere dal 2018, entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere adottati i piani di razionalizzazione per liquidazioni, alienazioni e dismissioni di società (razionalizzazione periodica), con trasmissione del medesimo atto alla Corte dei Conti ed alla struttura di controllo;
- ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
 1. non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4 comma 1 T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5 comma 2 del Testo Unico;
 2. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P.;
 3. previste dall'art. 20, comma 2, del T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio di interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, comma 7, del D.lgs. n.175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del D.lgs. 16.06.2017 n.100;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione

della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3 bis del D.L 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del D.lgs. 16.06.2017 n.100, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società *in house providing*, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n.175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (comma 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (comma 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4 comma 1 del D.lgs. n.175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

Vista la deliberazione consiliare n. 74 del 27.12.2018 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2017;

Vista la deliberazione consiliare n. 75 del 30.12.2019 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2018;

Vista la deliberazione consiliare n. 66 del 30.12.2020 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2019;

Vista la deliberazione consiliare n. 75 del 30.12.2021 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2020;

Vista la deliberazione consiliare n. 68 del 28.12.2022 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2021;

Vista la deliberazione consiliare n. 66 del 15.12.2023 con la quale si è proceduto ad approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria, ai sensi dell'art. 20 del D.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 31 dicembre 2022;

Dato atto che entro il 31 dicembre 2024 le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del TUSP, devono approvare una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2023;

Dato atto altresì che entro il 31 dicembre 2024 le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di procedere all'adozione del provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023;

Viste le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle Società partecipate da questo Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle Società Partecipate da questo Ente;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24 comma 1 T.U.S.P.;

Ritenuto che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2347 ter comma 2 del codice civile e seguendo il procedimento di cui all'art. 2473 quater codice civile;

Accertato che alla data del 31.12.2023 il Comune deteneva le seguenti partecipazioni nelle seguenti Società:

- **SRR Messina Area Metropolitana Società Consortile s.p.a. – quota di partecipazione detenuta: 0,69 %;**
- **Società ATO ME4 – quota di partecipazione detenuta direttamente: 4,49 %;**
- **Peloritani s.p.a. - quota di partecipazione detenuta direttamente: 2 %;**
- **Società Taormina – Peloritani terre dei miti e della bellezza scarl - quota di partecipazione detenuta direttamente: 1,38 %;**
- **Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. - quota di partecipazione detenuta direttamente: 0,11 %;**

Viste le note trasmesse dalle seguenti società:

- prot.n. 12961 del 23.10.2024 della Società Taormina - Peloritani terre dei miti e della bellezza scarl;
- prot. n. 14777 del 06.12.2024 della SRR Messina Area Metropolitana di Messina;

-- prot.n. 13129 del 28.10.2024 della Peloritani s.p.a.;

Visto l'esito della revisione periodica effettuata come risultante nell'allegato A) alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte e dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Considerato che la situazione è rimasta immutata rispetto allo scorso anno, in quanto:

- la Società per la Regolamentazione Rifiuti Messina Area Metropolitana (SRR) - C.F. 03281470835 - è obbligatoria per legge;
- la Società ATO ME4 è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;
- la Peloritani s.p.a. è in liquidazione e, pertanto, non è prevista alcuna misura di razionalizzazione in quanto la dismissione è già in corso;
- la Taormina - Peloritani terre dei miti e della bellezza scarl ed il Distretto Taormina Etna Soc. Cons. a.r.l. comportano una partecipazione societaria molto esigua e la relativa dismissione priverebbe il Comune di un servizio importante che non sarebbe possibile trovare sul mercato a costi più convenienti;

Preso atto che i dati di cui alle schede di rilevazione trasmesse si riferiscono all'esercizio finanziario 2023, fatta eccezione per i dati a tutt'oggi ancora non trasmessi;

Considerata l'imminente scadenza della revisione periodica delle società partecipate e non essendo pervenuta ancora all'ente la scheda di rilevazione:

- della società consortile Taormina Etna A.R.L.;
- dell'ATO ME 4;

Preso atto altresì che l'ente con pec protocollata al n. 14673 del 4/12/2024 diffida le stesse al rilascio delle relative schede;

Visto che alla data odierna sono ancora pervenute le predette schede, l'Ente procede alla ricognizione senza la scheda delle succitate Società a tutt'oggi inadempienti all'obbligo di trasmissione delle schede di rilevazione dei dati;

Rilevato che, a seguito della presente revisione periodica sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni delle società di cui all'allegato succitato, alle quali è stata affidata la realizzazione di servizi di interesse generale necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente;

Vista la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria che si allega sub B) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell'azione amministrativa ed il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990 n.142 come recepita con l'art. 1 comma 1 lett. i) della L.R. 11.12.1991 n. 48, come sostituito dall'art. 12 comma 1 punto 1 della L.R. n. 30 del 23.12.2000;

Dato atto che sul presente provvedimento dovrà essere rilasciato parere da parte dell'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'Avviso in data 12.11.2024 del Dipartimento del Tesoro inerente la revisione periodica ed il censimento delle partecipazioni;

Visto l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

Di approvare tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente riportato;

Di approvare la revisione periodica e la ricognizione ordinaria di tutte le partecipazioni possedute del Comune alla data del 31.12.2023, ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i., accertandole come da allegato A alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, dando atto che non sono intervenute modificazioni rispetto all'assetto delle partecipazioni;

Di dare atto che a seguito della presente revisione sussistono le condizioni per il mantenimento delle partecipazioni alle Società di cui all'allegato A;

Di approvare altresì la relazione tecnica a firma del Responsabile dell'Area Economico – Finanziaria che si allega sub B) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;

Di non rilevare dalla suddetta ricognizione ordinaria la presenza di società per le quali si debba procedere alla alienazione od alla redazione di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, stante la inesistenza delle condizioni previste dall'art. 20 del D.lgs. 175/2016;

Di dare mandato al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per gli adempimenti consequenziali ed in particolare di procedere alla comunicazione al MEF, esclusivamente secondo le modalità di cui all'art. 17 del Decreto legge 24 giugno 2014 n.90, vale a dire tramite l'applicativo *Partecipazioni* del Portale Tesoro <https://portaletesoro.mef.gov.it/>, ferma restando la comunicazione alla competente Sezione della Corte dei Conti;

Di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune;

Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet comunale nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente, sotto sezione di 1° livello "Enti controllati" e sotto sezione di 2° livello "Società Partecipate", ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 33/2013, modificato dal D.lgs. 97/2016;

Di dare immediata esecutività al presente provvedimento, considerata l'imminente scadenza del 31 dicembre 2024.

Il Proponente
Assessore Avv. Mercurio Daniela

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Ing. Giovanni Curcuruto

IL CONSIGLIERE ANZIANO
Avv. Maria Vera Scarcella

II SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Giuseppina Minissale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione:

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno **30/12/2024** e vi rimarrà 15 gg. consecutivi
Dal 30/12/2024 al 14/01/2025 al N.1748

Li, _____

L'Addetto

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Minissale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è *divenuta immediatamente esecutiva il giorno 23/12/2024*

[] Ai sensi dell'art. 12, comma 1 della L.R. 44/91

[X] Ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. 44/91

Furci
Siculo23/12/2024

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Giuseppina Minissale